



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

U.O.S. n.3 – Gestione Rifiuti
Responsabile: Geom. Salvatore Fedè

PROCEDURE SEMPLIFICATE

PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

D.M. 5 febbraio 1998 n.72 e ss.mm.ii.

D.M. 12 giugno 2002, n.161

D.M. 17 novembre 2005, n. 269

LINEE GUIDA

aggiornate e modificate

gennaio 2018

Approvate con

Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 06/02/2018

adottata con i poteri della Giunta, ex L.R. n. 15/2015

<http://territorio.provincia.ragusa.it/geologia/pages/188/show>

INDICE

1 - Premessa	pag.	2
2 - Norme tecniche	pag.	2
3 - Impianti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità o a VIA	pag.	7
4 - Vincoli ambientali e conformità urbanistica	pag.	7
5 - Procedura d'iscrizione, di rinnovo, di modifica	pag.	8
5.1 - <i>Presentazione della “Comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma</i>	pag.	9
5.1.1 - <i>Rinnovo</i>	pag.	9
5.1.2 - <i>Modifica sostanziale</i>	pag.	10
5.1.3 - <i>Modifica non sostanziale</i>	pag.	11
5.2 - <i>Presentazione della “Comunicazione di inizio attività” quale endoprocedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale</i>	pag.	11
5.2.1 - <i>Rinnovo</i>	pag.	12
5.2.2 - <i>Modifica</i>	pag.	12
6 - Chiusura attività e cambio titolarità	pag.	13
7 - Requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti	pag.	13
8 - Diritto annuale	pag.	13
9 - Report annuale	pag.	14
10 - Controlli	pag.	14
11 - Sottoscrizione dichiarazioni e autenticazione copie	pag.	15
12 - Indicazioni sugli Uffici competenti	pag.	17
13 - Modulistica disponibile	pag.	18

1 - Premessa

Queste Linee Guida intendono fornire informazioni utili in merito alla presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, nonché per l'iscrizione nel relativo Registro Provinciale Rifiuti, procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., in deroga all'autorizzazione ordinaria regolamentata, invece, dagli artt. 208, 209 e 211 dello stesso decreto legislativo.

Per quanto applicabile, si fa altresì riferimento alle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, rinviando agli Uffici preposti per dettagli maggiori.

2 – Norme tecniche

Per poter accedere alla procedura semplificata, le imprese devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto e quest'ultimo deve essere già realizzato e completato.

Le prescrizioni, le modalità operative e i requisiti necessari per operare sono espressamente definiti, nel caso di rifiuti non pericolosi, dal D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186, di cui si riportano, di seguito, gli articoli dall'1 al 10:

Articolo 1 - Principi generali

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) causare inconvenienti da rumori e odori;*
- c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;*

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

- a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;*
- b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.*

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

- a) *co-combustione*: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr);
- b) *impianto dedicato*: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr);
- c) *impianto termico*: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili;
- d) *raccolta finalizzata*: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero.

Articolo 3 - Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Articolo 4 - Recupero energetico

1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula:

$$16 + [\text{potenza elettrica (espressa in MW)}] / [5]$$

2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

Articolo 5 - Recupero ambientale

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
 - a) i rifiuti non siano pericolosi;
 - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);

d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Articolo 6 - Messa in riserva

1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva".

3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Articolo 7 - Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base

alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.

Articolo 8 - Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 - Test di cessione

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Articolo 10 - Requisiti soggettivi

1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

I rifiuti che si intendono recuperare devono corrispondere, per tipologia, codice identificativo CER, provenienza e caratteristiche, eccetera, a quanto previsto negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto.

Le operazioni di recupero previste devono rispettare quanto previsto negli allegati 1 e 4.

Le quantità massime recuperabili sono indicate nell'allegato 4 dello stesso D.M. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006 n.186. In ogni caso, le quantità recuperate non devono eccedere quelle di cui alla Presa d'Atto conseguente alla comunicazione di inizio, rinnovo o modifica dell'attività.

Il Libero Consorzio Comunale procede alla semplice iscrizione ai soli fini dell'esercizio e lo stesso atto di iscrizione non rappresenta un'autorizzazione espressa, ma una mera presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano e non sostituisce, dunque, alcuna autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività, né autorizza la costruzione di alcunché.

Essa non è conseguente ad una valutazione preventiva, come nel caso delle procedure ordinarie, ma soltanto a una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti.

Ne consegue che l'imprenditore che sottoscrive e trasmette la comunicazione di inizio attività, attesta anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

Per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero e al cui interno devono essere presenti macchinari e pesa.

3 - Impianti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità o a VIA

Per operazioni di recupero da R1 a R9, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno di rifiuti non pericolosi, l'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (*punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera "z.b"*) impone la preliminare Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Non è possibile fruire della procedura semplificata, in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA).

Analogamente, per operazioni R1 - *Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*, con capacità superiore a 100 tonnellate giorno, non è possibile fruire della procedura semplificata, in assenza del preventivo giudizio positivo sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rilasciato dall'ARTA.

4 - Vincoli ambientali e conformità urbanistica

In presenza di vincoli, la validità e l'efficacia della comunicazione, presentata dal gestore dell'impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata alla emissione dei favorevoli pareri da parte delle autorità competenti.

Per quanto concerne la conformità agli strumenti urbanistici delle aree in cui sono ubicati gli impianti per il recupero di rifiuti in procedura semplificata, il comma 3 dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recita:

Articolo 196 – Competenze delle regioni

...

*3. Le regioni **privilegiano** la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.*

In merito alla sua interpretazione e applicazione, nella Regione Siciliana, si rimanda ai pronunciamenti di:

- *Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Dipartimento Urbanistica* - nota prot. n.3830 del 20/01/2012;
- *Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 09/07/2010 n.3887 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti* - nota prot. n.47598 del 25/10/2012);
- *Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana* - parere prot. n.834 217.11.2012 del 10/01/2013 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

5 - Procedura d'iscrizione, di rinnovo, di modifica

Le micro, piccole e medie imprese (così come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), che intendono effettuare nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata, vengono iscritte nel Registro Provinciale Rifiuti, previsto dall'art.216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di presentazione di “**comunicazione di inizio attività**”.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 3 marzo 2013 n.59 (regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.), e con particolare riferimento all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, sono previste due modalità di presentazione della “comunicazione di inizio attività”:

- A. **PRESENTAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ” IN MODALITÀ AUTONOMA;**
- B. **PRESENTAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ” QUALE ENDOPROCEDIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE;**

La facoltà di scegliere la modalità di presentazione è condizionata dai seguenti elementi:

- si può presentare comunicazione autonoma solo se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, oppure autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ecc.), secondo il principio che quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni (es. comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni a carattere generale (es. emissioni in atmosfera in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006), il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA (punto 5 della circolare 7/11/2013 Ministero Ambiente);
- le disposizioni del D.P.R. 59/2013 (presentazione istanza AUA) non si applicano agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA); nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, ossia di assoggettabilità o meno alla VIA, l'AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di VIA;

In funzione della scelta della modalità di presentazione, le procedure cambiano.

In ogni caso, sia che si tratti di iscrizione, di rinnovo, o di modifica, e sia che la comunicazione venga presentata in modalità autonoma o come endoprocedimento AUA, **è dovuto un “diritto per istruzione pratica” pari a 50,00 euro (cinquanta/00 euro), da versarsi sul conto corrente postale n.10501971, intestato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.**

5.1 – Presentazione della “Comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma

La comunicazione, a firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere presentata telematicamente per il tramite del SUAP territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e ss.mm.ii..

In caso di rinuncia all'AUA, da attestare tramite apposita dichiarazione, la validità della comunicazione è fissata in 5 (cinque) anni, come da disposizioni del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., decorrenti dalla data in cui l'originaria comunicazione è pervenuta al protocollo di questo Ente.

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo di questo Ente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per richieste di integrazioni dettate da compilazione non corretta, dati incongruenti, documentazione insufficiente o inadeguata. Qualora anche le integrazioni fornite non fossero ritenute esaurienti, sarà disposto il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

Il positivo esito dell'istruttoria comporterà l'iscrizione (o la conferma della stessa) dell'attività di recupero di che trattasi nell'apposito Registro Provinciale Rifiuti di cui all'art.216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Da quel momento, il gestore dell'impianto, informato con apposita Presa d'Atto dirigenziale, potrà intraprendere l'esercizio dell'attività di recupero.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 216, in caso di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'esecuzione di visita preventiva da parte di funzionari del Libero Consorzio Comunale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.

Alle comunicazioni ex artt. 214 e 216 si applica la disciplina del silenzio assenso, ex art. 20 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. Pertanto, trascorso il termine di 90 giorni, che tenga conto di eventuali sospensioni dei termini per richiesta integrazioni, senza che il Libero Consorzio Comunale abbia completato l'istruttoria con l'iscrizione dell'attività nel Registro Provinciale Rifiuti e la trasmissione della relativa Presa d'Atto dirigenziale, ovvero con l'emanazione di un provvedimento di espresso divieto di inizio (o continuazione) attività, il gestore dell'impianto di recupero potrà avviare (o continuare) l'attività di recupero rifiuti in questione, ferma restando successiva notifica di diniego.

5.1.1 - Rinnovo

La comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività, a meno che il gestore dell'impianto non opti per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero non si renda necessario il ricorso alla stessa AUA per la concomitante sussistenza di almeno uno tra gli altri titoli abilitativi disciplinati dall'art.3 del D.P.R. 59/2013, non soggetti solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale.

La comunicazione di rinnovo deve pervenire al Libero Consorzio Comunale entro il giorno di scadenza di quella precedente, definito sulla base della sua data di protocollazione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine sopra detto comporterà la cancellazione dell'attività di recupero dal Registro Provinciale Rifiuti e per la sua eventuale ripresa sarà necessaria, pertanto, una nuova comunicazione di inizio attività.

La presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti consente, invece, la continuazione dell'attività di recupero.

Tuttavia, tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni è applicabile anche alla comunicazione di rinnovo, è preferibile che la stessa pervenga almeno novanta giorni prima della scadenza, affinché si possa eventualmente e utilmente formare il silenzio assenso. Ciò eviterà al gestore dell'impianto interruzioni dell'attività, in assenza della Presa d'Atto dirigenziale che confermi l'iscrizione nel Registro Provinciale Rifiuti, ovvero della formazione del silenzio assenso.

5.1.2 - Modifica sostanziale

La normativa di settore evita di individuare in maniera definitiva e immodificabile quelle che sono da intendersi come modifiche sostanziali, ma lascia spazio, anzi, alle valutazioni delle autorità competenti nella qualificazione delle modifiche come sostanziali o non sostanziali.

In linea generale e non esaustiva, vanno considerate modifiche sostanziali le variazioni delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento, ovvero il potenziamento di un impianto che, a parere dell'autorità competente, potrebbero indurre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Vi si possono certamente annoverare, quindi:

- l'introduzione, nel processo di recupero, di nuove tipologie di rifiuto (1.1 - ... - 18.12) ex D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186;
- l'avvio di una nuova attività di recupero (R1 - ... - R13), come individuate nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- qualsiasi modifica strutturale, impiantistica o gestionale che comporti:
 - a) un aumento della quantità complessiva di rifiuti trattati;
 - c) un ampliamento delle aree destinate al recupero o alla messa in riserva dei rifiuti;
 - d) un peggioramento di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore.

In presenza di modifiche sostanziali, il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione al Libero Consorzio Comunale nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività, a meno che il gestore dell'impianto non opti per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero non si renda necessario il ricorso alla stessa AUA per la concomitante sussistenza di almeno uno tra gli altri titoli abilitativi disciplinati dall'art.3 del D.P.R. 59/2013, non soggetti solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale.

Qualora l'aumento delle quantità di rifiuti trattati implicasse anche una variazione della classe di attività di cui al D.M. 21 luglio 1998 n.350, dovrà essere allegata copia attestante il pagamento della relativa quota integrativa.

Nei casi di comunicazione per modifica sostanziale, si avrà una nuova decorrenza del termine di validità, computata dalla data di protocollazione della comunicazione stessa.

5.1.3 - Modifica non sostanziale

In linea generale, vanno considerate modifiche non sostanziali tutte quelle variazioni che si ritiene non inducano significativi effetti negativi sull'ambiente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da intendersi modifiche non sostanziali:

- variazioni soggettive, relative a sede legale, titolarità, ragione sociale, organi societari;
- variazioni o integrazioni di codici CER, riferiti a tipologie di rifiuti già comunicate;
- spostamenti delle zone di lavorazione e messa in riserva all'interno dello stesso impianto.

Tali modifiche vanno tempestivamente comunicate al Libero Consorzio Comunale, allegando eventuali planimetrie esplicative e attestandone la loro natura non sostanziale, in modo che le informazioni contenute nel Registro Provinciale Rifiuti possano essere aggiornate. In questo caso, tale aggiornamento non incide sulla durata o sulla decorrenza dell'autorizzazione.

Qualora l'Ufficio competente ritenga la modifica sostanziale, ne darà comunicazione al richiedente, concedendo un congruo termine per l'adeguamento della comunicazione. In mancanza di riscontro, la pratica si intenderà automaticamente archiviata.

5.2 - Presentazione della “Comunicazione di inizio attività” quale endoprocedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dai documenti previsti dalle vigenti normative di settore, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente e in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati.

L'Autorizzazione Unica Ambientale, previa acquisizione del parere endoprocedimentale sull'attività di recupero dei rifiuti (art.216 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), è adottata dall'autorità competente (Libero Consorzio Comunale), è rilasciata dal SUAP territorialmente competente e ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio (per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione dell'istanza AUA, sulla richiesta di integrazione documentale, e sui tempi procedurali, è possibile consultare il sito istituzionale al link: <http://territorio.provincia.ragusa.it/geologia/pages/189/show>).

5.2.1 - Rinnovo

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013, il Legale rappresentante, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente (Libero Consorzio Comunale) tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredandola dalla documentazione aggiornata.

È consentito fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso del Libero Consorzio Comunale, nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate e la documentazione stessa permanga valida.

Il Libero Consorzio Comunale si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo e fatte salve diverse disposizioni nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare in forza della precedente autorizzazione.

Il Libero Consorzio Comunale può comunque disporre il rinnovo di un'autorizzazione prima della sua scadenza, o la revisione delle prescrizioni in essa contenute, allorché possa esservi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, ovvero nuove disposizioni normative lo esigano.

5.2.2 - Modifica

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2006 e ss.mm.ii., il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione al Libero Consorzio Comunale, tramite SUAP territorialmente competente.

In caso di modifica non sostanziale, il gestore dell'impianto può procedere all'esecuzione della modifica stessa, qualora l'autorità competente non si sia espressa entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'autorità competente ritiene la modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 (tramite SUAP e in modalità telematica) e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 (tramite SUAP e in modalità telematica).

6 - Chiusura attività e cambio titolarità

L'eventuale chiusura dell'attività va comunicata al Libero Consorzio Comunale. Il gestore dovrà attestare la rimozione dei rifiuti presenti presso l'impianto e, per almeno 5 (cinque) anni, dovrà conservare i registri di carico e scarico e ogni altra documentazione.

In caso di cambio di titolarità, dovrà essere trasmesso l'allegato 16, compilato a cura sia del cedente che del subentrante.

7 - Requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti

Il titolare di impresa individuale, ovvero tutti i soci amministratori delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza negli altri casi, gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità, devono possedere i requisiti soggettivi indicati all'art.10 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186, il cui testo è riportato al superiore capitolo 2 – *Norme tecniche* di queste linee Guida, dandone attestazione con apposita dichiarazione sostitutiva.

8 - Diritto annuale

Come disposto all'art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la tenuta del registro di cui all'art.216, comma 3 (il cosiddetto Registro Provinciale Rifiuti) e per l'effettuazione dei controlli periodici, il gestore dell'impianto di recupero è tenuto a versare al Libero Consorzio Comunale un diritto di iscrizione annuale, attualmente determinato ai sensi del D.M. 350/98.

Il diritto va versato alla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività e, successivamente, entro il **30 aprile** di ogni anno, mediante versamento sul conto corrente postale n.10501971 intestato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, indicando nella causale il numero di iscrizione nel Registro Provinciale Rifiuti, ovvero l'inizio dell'attività, nonché l'anno solare di riferimento.

È dovuto un versamento annuale per ogni impianto che operi in procedura semplificata, anche se riferibili allo stesso gestore. Il mancato adempimento preclude l'avvio dell'istruttoria, in caso di nuova comunicazione, ovvero comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione dell'impianto nel Registro Provinciale Rifiuti. In quest'ultimo caso, **il mancato versamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni dall'automatica sospensione comporterà la definitiva cancellazione dell'impianto dal Registro Provinciale Rifiuti.**

L'importo da versare dipende dalla quantità di rifiuti trattati e indicati nella comunicazione in corso di validità, secondo classi di attività definite nello stesso D.M. 350/98:

<i>Classe di attività</i>	<i>Quantità complessiva annua "Q" di rifiuti avviati al recupero</i>	<i>Diritto annuo</i>
Classe 1	$Q \geq 200.000 \text{ ton}$	774,69 euro
Classe 2	$60.000 \text{ ton} \leq Q < 200.000 \text{ ton}$	490,63 euro
Classe 3	$15.000 \text{ ton} \leq Q < 60.000 \text{ ton}$	387,34 euro
Classe 4	$6.000 \text{ ton} \leq Q < 15.000 \text{ ton}$	258,23 euro
Classe 5	$3.000 \text{ ton} \leq Q < 6.000 \text{ ton}$	103,29 euro
Classe 6	$Q < 3.000 \text{ ton}$	51,65 euro

9 – Report annuale

Entro la scadenza del **30 aprile** di ogni anno, oltre ad attestare il pagamento del diritto annuale dovuto ex D.M. 350/98, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere a questo Ufficio un **report** sulla gestione dell'attività di recupero nell'anno solare precedente, con particolare riferimento alla **provenienza dei rifiuti**, ai relativi **quantitativi complessivi distinti per tipologia**, alla **destinazione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero**. Tutte le informazioni andranno sottoscritte e presentate ai sensi dell'**art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445**.

10 - Controlli

Il Libero Consorzio Comunale, direttamente o attraverso altri organi di controllo e vigilanza, può disporre periodici controlli sulle attività di recupero dei rifiuti.

Nel caso siano accertate violazioni delle prescrizioni tecniche o altre irregolarità, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali, il Libero Consorzio Comunale diffida il gestore dell'impianto a che le difformità siano tempestivamente sanate. Nei casi più gravi o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni, può essere disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nel Registro Provinciale Rifiuti.

11 - Sottoscrizione dichiarazioni e autenticazione copie

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le istanze le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritte e presentate, o inviate a mezzo fax o per via telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identità.

Alle istanze inviate per via telematica, inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 (*Codice dell'amministrazione digitale*):

Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autor è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. (abrogato)

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 445/2000, il Libero Consorzio Comunale e i suoi funzionari, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da attività di controllo, effettuate anche a campione, emergesse la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni fornite, il dichiarante decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere, ferma restando la segnalazione e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente.

La modalità di autenticazione delle copie di documenti, infine, è regolamentata dallo stesso D.P.R. 445/2000, agli artt. 18, 19 e 19-bis, quest'ultimo introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera a), della Legge 16 gennaio 2003 n.3:

Articolo 18 - Copie autentiche

- 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.*
- 2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.*
- 3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.*

Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie

- 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.*

Articolo 19-bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva

- 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.*

12 - Indicazioni sugli Uffici competenti

All'interno del *Settore 6° - Ambiente e Geologia* del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l'*Unità Operativa Semplice n.3 - Gestione Rifiuti* è preposta all'attività istruttoria relativa alle comunicazioni ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché all'emissione dei pareri endoprocedimentali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, di competenza, invece, dell'*Unità Operativa Semplice n.5 - Ecologia*.

Dirigente del *Settore 6° - Ambiente e Geologia* è il Dott. Geol. Salvatore Buonmestieri, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

tel.: 0932 675522 - email: salvatore.buonmestieri@provincia.ragusa.it

Responsabile del procedimento, in materia di comunicazioni ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è il Geom. Salvatore Fede, Responsabile dell'*U.O.S. n.3 - Gestione Rifiuti*, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

tel.: 0932 675510 - email: salvatore.fede@provincia.ragusa.it

Responsabile del procedimento, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, è il Dott. Agr. Antonino Cataudella, Responsabile dell'*U.O.S. n.5 - Ecologia*, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

tel.: 0932 675514 - email: antonino.cataudella@provincia.ragusa.it

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale di questo Libero Consorzio Comunale: <http://www.provincia.ragusa.it/>.

13 - Modulistica disponibile

In caso di presentazione di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, chiarimenti sulla documentazione necessaria e la relativa modulistica potranno essere richiesti all'Ufficio preposto che, come sopra detto, è l'*U.O.S. n.5 – Ecologia*.

In ogni caso, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, il cui Ufficio competente è l'*U.O.S. n.3 - Gestione Rifiuti*, è necessario compilare e allegare la modulistica, tra quella sotto elencata, che risulti pertinente alla fattispecie, corredandola di copia di documento d'identità in corso di validità del dichiarante, o dei dichiaranti.

Ad ogni buon conto, la Ditta istante avrà cura di agevolare l'attività istruttoria dell'Ufficio competente, trasmettendo al Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa copia cartacea dell'intera documentazione.

Dichiarazione di RINUNCIA ALL'AUA	<i>Allegato 0</i>
COMUNICAZIONE di inizio attività / rinnovo / modifica sostanziale	<i>Allegato 1</i>
Dichiarazione sul possesso dei REQUISITI SOGGETTIVI	<i>Allegato 2</i>
Dichiarazione sostitutiva dell' ATTO DI NOTORIETÀ - ANTIMAFIA	<i>Allegato 3</i>
Dichiarazione in materia di DELEGA DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO	<i>Allegato 4</i>
Dichiarazione di ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO	<i>Allegato 5</i>
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ all'All. 5 del D.M. 05/02/1998 n.72 e ss.mm.ii. (rifiuti NON PERICOLOSI)	<i>Allegato 6/A</i>
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ all'All. 3 del D.M. 12/06/2002 n.161 e ss.mm.ii. (rifiuti PERICOLOSI)	<i>Allegato 6/B</i>
Schema di RELAZIONE TECNICA	<i>Allegato 7</i>
Scheda RECUPERO DI MATERIA	<i>Allegato 8</i>
Scheda RECUPERO RIFIUTI PER OTTENERE ENERGIA	<i>Allegato 9</i>
Scheda MESSA IN RISERVA	<i>Allegato 10</i>
Scheda RIASSUNTIVA	<i>Allegato 11</i>
Scheda sulla POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO	<i>Allegato 12</i>
Scheda sullo STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO	<i>Allegato 13</i>

Dichiarazione sui VINCOLI AMBIENTALI	<i>Allegato 14</i>
Dichiarazione sulla COMPOSIZIONE DEGLI SCARTI DI LEGNO nel caso di attività R1	<i>Allegato 15</i>
Cambio di TITOLARITÀ	<i>Allegato 16</i>
Dichiarazione sostitutiva dell' ATTO DI NOTORIETÀ – DISTANZA POZZI	<i>Allegato 17</i>
Scheda sui DATI DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO	<i>Allegato 18</i>
Dichiarazione sostitutiva dell' ATTO DI NOTORIETÀ – PROPRIETARIO SITO IN AFFITTO	<i>Allegato 19</i>
Dichiarazione sostitutiva dell' ATTO DI NOTORIETÀ – PREVENZIONE INCENDI	<i>Allegato 20</i>

In particolare, in coda all'**allegato 1**, relativo alla “comunicazione di inizio attività / rinnovo / modifica sostanziale”, e all'**allegato 16**, relativo al “cambio di titolarità”, è indicata, per ciascuna delle due fattispecie, sia la documentazione che va sempre allegata, sia quella da verificare caso per caso, in funzione della natura dei rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi), della tipologia degli stessi, delle operazioni di recupero, così come di seguito sintetizzato (in neretto, la documentazione che va sempre allegata; in corsivo, quella da verificare caso per caso):

Allegato 1 (comunicazione di inizio attività / rinnovo / modifica sostanziale)

- Dichiarazione di rinuncia all'AUA (allegato 0);
- **Dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (allegato 2);**
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “antimafia” (allegato 3);**
- **Dichiarazione in materia di delega dei compiti di vigilanza e controllo (allegato 4);**
- *Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico dell'impianto di recupero rifiuti, ove previsto (allegato 5);*
- *Valutazione della conformità all'allegato 5 del D.M. 05 febbraio 1998 n.72 e ss.mm.ii. (allegato 6/A) (da utilizzare in caso di rifiuti NON PERICOLOSI);*
- *Valutazione della conformità all'allegato 3 del D.M. 12 giugno 2002 n.161 e ss.mm.ii. (allegato 6/B) (da utilizzare in caso di rifiuti PERICOLOSI);*
- **Relazione tecnica, firmata da tecnico qualificato e redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato 7;**
- *Scheda RECUPERO DI MATERIA (allegato 8);*
- *Scheda RECUPERO RIFIUTI PER OTTENERE ENERGIA (allegato 9);*
- *Scheda di MESSA IN RISERVA (allegato 10);*
- **Scheda RIASSUNTIVA R1-R13 (allegato 11);**
- **Potenzialità dell'impianto (allegato 12);**

- **Stoccaggio dei rifiuti (allegato 13);**
- **Vincoli presenti sull'area (allegato 14);**
- *Dichiarazione sulla composizione scarti di legno, per attività R1 (allegato 15);*
- *Istanza per cambio titolarità (allegato 16);*
- **Dichiarazione sull'assenza di punti di captazione o di derivazione di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano (allegato 17);**
- **Scheda sui dati dell'attività di recupero (allegato 18);**
- **Titolo di proprietà o di possesso;**
- *Dichiarazione, rilasciata dal proprietario, di essere a conoscenza dell'attività di recupero rifiuti svolta nell'immobile concesso in locazione (allegato 19);*
- **Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente alla destinazione urbanistica del sito, alla conformità urbanistica del sito o alla compatibilità urbanistica dell'attività, con esplicita indicazione dei riferimenti identificativi delle informazioni e dei dati indicati, ai sensi anche dell'art. 18 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e ai fini di eventuali accertamenti d'Ufficio, ex art. 43 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;**
- **Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente all'iscrizione alla CCIAA, con esplicita indicazione dei riferimenti identificativi delle informazioni e dei dati indicati, ai sensi anche dell'art. 18 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e ai fini di eventuali accertamenti d'Ufficio, ex art. 43 dello citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;**
- *Dichiarazione di esonero dalla normativa sulla prevenzione incendi (allegato 20);*
- **Ricevuta del versamento del diritto annuale di cui al D.M. 21 luglio 1998 n.350;**
- **Ricevuta del versamento degli oneri istruttori, pari a 50,00 euro (cinquanta/00 euro);**
- **Copia del documento d'identità di chi sottoscrive la presente comunicazione e le altre eventualmente allegare (qualora la sottoscrizione non sia effettuata alla presenza di personale addetto del Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa);**
- *Eventuale altra documentazione.*

Allegato 16 (cambio di titolarità)

- **Dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (allegato 2);**
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio "antimafia" (allegato 3);**
- **Dichiarazione in materia di delega dei compiti di vigilanza e controllo (allegato 4);**
- *Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico dell'impianto di recupero rifiuti, ove previsto (allegato 5);*
- **Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente all'iscrizione alla CCIAA, con esplicita indicazione dei riferimenti identificativi delle informazioni e dei dati indicati, ai sensi anche dell'art. 18 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e ai fini di eventuali accertamenti d'Ufficio, ex art. 43 dello citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;**
- **Copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta modifica dell'attività;**
- **Copia del documento d'identità di chi sottoscrive la presente comunicazione e le altre eventualmente allegare (qualora la sottoscrizione non sia effettuata alla presenza di personale addetto del Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa);**
- *Eventuale altra documentazione.*